



Regolamento per la carriera degli studenti

(Emanato con Decreto Rettorale n. 92 dell'11 giugno 2015)
(Modificato con Decreto Rettorale prot.n. 41756 del 2 luglio 2019)

Sommario

Titolo I - Accesso ai corsi di studio	2
Art. 1. - Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio dell'Ateneo	2
Art. 2. - Iscrizione al terzo ciclo di studi	4
Titolo II - Trasferimenti, passaggi, corsi singoli	4
Art. 3. - Tipologie di iscrizione e piani di studio	4
Art. 4. - Riconoscimento di crediti in presenza di altro titolo accademico	5
Art. 5. - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero	6
Art. 6. - Il doppio titolo (double degree)	6
Art. 7. - Iscrizione a singole attività formative (Corsi Singoli)	6
Art. 8. - Trasferimento ad altro ateneo	8
Art. 9. - Passaggio ad altro corso di studio dell'Università di Camerino	8
Art. 10. - Trasferimento da altro Ateneo	9
Art. 11. - Progressione nella Carriera dello Studente	9
Art. 12. - Studenti in debito dei soli CFU relativi all'esame finale	10
Art. 13. - Accertamento della frequenza	10
Titolo III - Tasse e Contributi universitari	10
Art. 14. - Contributi universitari	10
Art. 15. - Modalità di rimborso dei contributi universitari	11
Art. 16. - Rilascio certificazioni	11
Art. 17. - Interruzioni di carriera	12
Art. 18. - Decadenza della carriera dello studente	12
Art. 19. - Studenti lavoratori e studenti part-time	13
Art. 20. - Rinuncia agli studi	13
Art. 21. - Sospensione della carriera universitaria	13
Art. 22. - Linee guida per l'assegnazione della Carriera Alias	14
Art. 23. - Informazione	16
Titolo IV - Titoli accademici e certificazioni	16
Art. 24. - Modalità e procedure	16
Art. 25. - Trattamento dei dati personali	17
Art. 26. - Norme finali	17



Titolo I - Accesso ai corsi di studio

Art. 1. - Immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio dell'Ateneo

1. Per iscriversi e immatricolarsi all'Università di Camerino occorre presentare on line, entro i termini stabiliti, apposita istanza e versare i relativi contributi, secondo le modalità annualmente determinate nel Manifesto degli Studi - Guida dello studente. Solo per giustificati e documentati motivi, il Rettore può autorizzare l'immatricolazione in deroga ai termini previsti.
2. L'iscrizione ai corsi universitari avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio di Università italiane o estere che portano al rilascio di un titolo accademico, (ad eccezione dei casi previsti da specifici accordi con altri Istituti e Atenei italiani o stranieri) tra quelli compresi nelle seguenti tipologie: corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di I° e II° livello, corsi di perfezionamento della durata di almeno 1.500 ore comportanti l'acquisizione di almeno 60 CFU. Non è inoltre consentita la contemporanea iscrizione a tutti i corsi sopra elencati per coloro che sono iscritti al Tirocinio Formativo Attivo previsto per la formazione iniziale degli insegnanti (art. 3, commi 5 e 6 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249).
 È consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio di un istituto superiore di studi musicali e coreutici con un corso di laurea di primo livello o un corso di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico), come previsto dal D.M. 28 settembre 2011.
3. Il titolo di studio di scuola media superiore deve essere autocertificato (ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla legge del 12/11/2011 n. 183), indicando il tipo di maturità, la votazione, l'istituto presso cui è stato conseguito e l'anno scolastico di conseguimento. L'Università può acquisire direttamente dall'istituto scolastico di provenienza la conferma del titolo di studio.
4. Possono iscriversi ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico:
 - a. i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b. i cittadini italiani e comunitari con titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione;
 - c. i cittadini extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni interministeriali relative a "procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia". La procedura prevede la preiscrizione presso le autorità diplomatiche o consolari nel limite del contingente riservato per ogni corso di studio, il superamento degli esami di ammissione ai posti disponibili (per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale) e il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana (non richiesta per i corsi di studio che si svolgono interamente in lingua inglese).
5. Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea o corso di laurea Magistrale a ciclo unico per la prima volta è prevista una verifica della preparazione iniziale, in relazione al corso



prescelto. La verifica non è selettiva e non compromette in alcun modo l'iscrizione al corso di studio. Agli studenti che, a seguito della verifica evidenziassero ambiti da perfezionare nelle conoscenze in ingresso, le strutture didattiche competenti forniranno indicazioni sulla possibilità di frequentare i "corsi di integrazione" appositamente organizzati. Nel caso la verifica non venga sostenuta o nel caso di mancato rispetto delle indicazioni fornite per l'integrazione delle competenze in ingresso, lo studente non potrà iscriversi agli esami di profitto degli anni successivi al primo. Se il corso di studio è erogato in lingua inglese sarà accertata anche la competenza linguistica.

6. Possono iscriversi ai corsi di Laurea Magistrale:

- a. I laureati a prescindere dal titolo di studi medi superiori;
- b. Diplomati con diploma universitario di durata triennale o possessori di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalle normative vigenti, in possesso dei requisiti curriculari indicati nel regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale prescelto.
- c. I cittadini comunitari ed extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni interministeriali relative a "procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia". La procedura prevede per i cittadini extracomunitari la preiscrizione presso le autorità diplomatiche o consolari nel limite del contingente riservato per ogni corso di studio, il superamento degli esami di ammissione ai posti disponibili (per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale) e il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana (non richiesta per i corsi di studio che si svolgono interamente in lingua inglese).
- d. Gli studenti, iscritti ad un Corso di Laurea UNICAM di primo livello che, salvo disposizioni particolari, sono nella condizione di poter conseguire la laurea triennale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento per l'iscrizione.

In tal caso viene consentita una iscrizione "con riserva" alla laurea magistrale, condizionata dall'aver effettivamente conseguito un numero di CFU riconoscibili per laurea magistrale, fissato annualmente dalla Guida del Corso interessato/Manifesto degli Studi, entro il termine stabilito dalla Guida/Manifesto stessi e dall'essere pertanto potenzialmente in possesso - una volta laureati - dei requisiti di ammissione indicati nel regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale prescelto. **L'iscrizione "con riserva" non può essere posta in essere per studenti provenienti da Corsi di Laurea di altri Atenei.**

Lo scioglimento della riserva avviene al regolare conseguimento della Laurea entro il termine previsto. Fino al conseguimento della laurea, gli studenti possono seguire i corsi ma non sostenere gli esami della Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente non riesca a conseguire il titolo nel termine previsto, i contributi universitari eventualmente pagati saranno considerati utili, salvo conguagli, per il rinnovo dell'iscrizione al corso di Laurea.

- e. Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari e con adeguata preparazione personale per i corsi di Laurea Magistrale, per i quali non è previsto numero programmato dalla normativa vigente. La preparazione viene verificata dalle strutture didattiche competenti, secondo specifici criteri di accesso, salvo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 270/2004.



7. Allo studente iscritto l'Università rilascia un libretto¹, con fotografia, e/o un tesserino di natura informatica nel quale saranno riportati i dati relativi alla carriera universitaria. Il rilascio a titolo oneroso del duplicato è previsto nei casi di smarrimento, furto o deterioramento.
8. Eventuali informazioni aggiuntive sull'organizzazione dei servizi di segreteria studenti e sulle contribuzioni e relativi esoneri o benefici vengono pubblicate nella 'Guida annuale dello Studente'/Manifesto degli Studi, resi disponibili annualmente on-line nel sito di Ateneo.

Art. 2. - Iscrizione al terzo ciclo di studi

1. Possono iscriversi alle Scuole di specializzazione, secondo le norme di cui all'ordinamento didattico (vedere norme particolari per l'ammissione ai concorsi nei posti disponibili):
 - a. i dottori magistrali;
 - b. i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione alla Scuola di specializzazione;
 - c. i cittadini comunitari ed extracomunitari con titolo di studio conseguito nel proprio Paese riconosciuto idoneo dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione alla Scuola. Il riconoscimento dell'idoneità del titolo di studio conseguito all'estero viene deliberata nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
2. Per iscriversi ad un corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso del titolo di dottore magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dalla struttura didattica competente nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
3. Per iscriversi ad un master universitario lo studente deve essere in possesso del titolo di dottore (per i master di primo livello) o del titolo di dottore magistrale (per i master di secondo livello), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo dalla struttura didattica competente nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto disposto dall'apposito Regolamento.

Titolo II - Trasferimenti, passaggi, corsi singoli

Art. 3. - Tipologie di iscrizione e piani di studio

1. E' possibile iscriversi come studenti a tempo pieno o studenti a tempo parziale (con l'iscrizione a tempo parziale lo studente dichiara che nel corso dell'anno accademico acquisirà un numero di CFU inferiore rispetto allo standard, contribuendo con un importo ridotto di tasse e contributi) . L'iscrizione può prevedere inoltre il servizio di didattica a distanza in modalità e-learning.
2. Al momento dell'iscrizione all'anno di corso, che avviene on line con il pagamento della prima rata dei contributi, lo studente effettua la scelta tra tempo pieno e tempo parziale. Qualora lo

¹ Tale libretto non ha valore legale e verrà rilasciato fino al completamento della procedura di informatizzazione.



studente scelga il regime di “tempo parziale” **la modifica dello status può essere effettuata solo dopo due anni accademici consecutivi.**

3. Lo studente che segue il “percorso formativo standard” del corso di studio al quale ha deciso di iscriversi non deve presentare il piano di studi. Tutte le informazioni dettagliate al riguardo sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente - Manifesto degli studi.
 Gli studenti che invece scelgono di proporre un percorso individuale di studio o intendono modificare per uno o più anni il percorso standard già intrapreso, debbono invece presentare un piano di studi individuale che viene sottoposto ad approvazione da parte della struttura didattica di riferimento. La definizione del piano di studi individuale e tutte le segnalazioni ad esso relative debbono essere effettuate presso la struttura didattica di riferimento entro i termini stabiliti annualmente dall’Ateneo.
4. Gli studenti possono sostenere attività formative non previste dal piano di studi per il conseguimento del titolo finale, previa autorizzazione della struttura didattica competente. Tali attività formative non entrano nel computo della media di laurea ma vengono riportate nel *diploma supplement* e nel curriculum dell’interessato.
 Il *diploma supplement* è la relazione informativa rilasciata dall’Università in carta semplice che ha carattere integrativo del titolo di studio finale.
5. Per lo studente che usufruisce di didattica in modalità e-learning si rimanda all’apposita regolamentazione.
6. Gli studenti iscritti sia a tempo pieno che a tempo parziale sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo le regole stabilite dalle strutture didattiche di riferimento ed indicate annualmente nella Guida dello studente dei Corsi di studio. Per gli studenti a tempo parziale le strutture didattiche possono definire autonomamente modalità diversificate di assistenza allo studio e di verifica dell’apprendimento.
7. Possono frequentare particolari attività formative o gruppi di attività formative gli studenti iscritti ad altri atenei, sulla base di specifici accordi.
8. Lo studente che si iscrive al I anno e/o ad anni successivi attivando una nuova carriera, può iniziare a sostenere esami dalla prima sessione di esami dell’anno accademico di iscrizione. Gli studenti fuori corso, purché in regola con i versamenti dei contributi e in possesso delle attestazioni di frequenza ove previste, possono sostenere gli esami usufruendo di tutte le sessioni stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.

Art. 4. - Riconoscimento di crediti in presenza di altro titolo accademico

1. Per iscriversi all’Università di Camerino sulla base di un titolo accademico già posseduto, oltre a presentare entro i termini stabiliti apposita istanza secondo le modalità annualmente determinate nella Guida dello Studente – Manifesto degli studi, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva relativa alla precedente carriera universitaria.



2. Lo studente in possesso di altro titolo accademico può essere iscritto con abbreviazione di carriera, previa delibera della struttura didattica di riferimento, che procede all'analisi degli studi compiuti, individuando la parte della carriera che può essere convalidata e l'ulteriore svolgimento della stessa carriera che lo studente dovrà invece percorrere per ottenere il rilascio del nuovo titolo di studio. La stessa struttura didattica provvederà anche alla valutazione dell'anno di ammissione al corso di studio.
3. Per ottenere l'iscrizione a un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione, per esso prescritta, ed essere in posizione utile in graduatoria.

Art. 5. - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, viene valutata dalla Struttura didattica competente nel rispetto delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
Gli studenti extracomunitari residenti all'estero che si iscrivono per la prima volta ad UNICAM non possono trasferirsi, salvo gravi motivi, ad altra sede universitaria nello stesso anno accademico della prima iscrizione.
2. Per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati e/o dei titoli accademici conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, è altresì necessaria, ai fini dell'ammissione ad anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, la valutazione delle Strutture didattiche competenti, espressa caso per caso in seguito ad istanza personale debitamente documentata.

Art. 6. - Il doppio titolo (double degree)

1. L'Università di Camerino, in virtù di specifici accordi negoziali stipulati con Università italiane e straniere, offre ai propri studenti ed a quelli delle Università consorziate, la possibilità di seguire un programma integrato che prevede un curriculum progettato in comune tra le due Università con periodi di studio (di durata e contenuti predefiniti) alternati nelle due istituzioni accademiche. In base al principio di reciprocità lo studente è tenuto al pagamento dei contributi solo presso l'Università alla quale risulta iscritto o ateneo di provenienza, nel rispetto delle regole di contribuzione da essa stabilite.
2. A conclusione del periodo all'estero i crediti ottenuti presso l'istituzione ospitante saranno convalidati dall'istituzione originaria. Formalmente ciò avviene al momento della ricezione del *transcript* originale, inviato dall'Università partner ospitante.
3. Al termine dei corsi e dopo aver sostenuto le prove finali, gli studenti conseguono i titoli accademici finali delle due istituzioni.

Art. 7. - Iscrizione a singole attività formative (Corsi Singoli)



1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori e/o universitari, iscriversi ad una o più attività formative fra quelle impartite dalle varie strutture didattiche dell'Ateneo, senza obbligo di iscriversi al Corso di studi che rilascia il titolo accademico.
2. Le strutture didattiche possono determinare requisiti necessari per l'ammissione a particolari attività formative e/o condizionare l'ammissione alla disponibilità di spazi, strumentazioni ed attrezzature nella struttura dove si svolgono le attività stesse.
3. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la segreteria studenti dal 15 luglio al 15 aprile di ogni anno e ha validità relativamente all'anno accademico per il quale è stata presentata. L'iscrizione è condizionata all'espressione di un 'parere favorevole' da parte della struttura didattica competente ed al pagamento dei relativi contributi predefiniti annualmente nella Guida dello Studente – Manifesto degli studi. I contributi versati per l'ammissione al corso singolo, eventualmente non sostenuto, non sono rimborsabili.
4. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master di UNICAM possono iscriversi a singole attività formative e sostenere i relativi esami senza oneri economici aggiuntivi.
5. Gli studenti iscritti ad altro Ateneo che volessero frequentare singole attività formative sono tenuti ad integrare la domanda di iscrizione precisando che nell'Ateneo di provenienza non risultano attive attività formative con i medesimi contenuti.
6. Gli studenti iscritti ad UniCam che volessero frequentare singole attività formative presso altri atenei, possono vedere riconosciuti i relativi crediti formativi, per un massimo di 20 CFU, solo nel caso non risultino presenti in UniCam attività formative con analoghi contenuti. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi lo studente dovrà presentare preventivamente un piano di studi individuale affinché la struttura didattica competente possa verificare la compatibilità della attività formative proposte con il regolamento didattico e gli obiettivi formativi del corso di studi. Eventuali ulteriori criteri di riconoscimento sono stabiliti dalla competente struttura didattica che ha preventivamente autorizzato lo studente.
7. I crediti acquisiti con il superamento degli esami relativi a singole attività formative possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente a un corso di studio dell'Università, secondo i criteri stabiliti dalla competente struttura didattica.
8. Gli esami relativi ai corsi singoli devono essere sostenuti nell'anno accademico di presentazione della domanda.
9. La domanda di iscrizione non potrà essere accolta se l'attività formativa richiesta si sovrappone ad altra già sostenuta avente analoghi contenuti. Parimenti non potrà essere accolta la domanda relativa a più attività formative di analogo contenuto.



Art. 8. - Trasferimento ad altro ateneo

1. Lo studente “in corso” e lo studente “fuori corso” che scelgono di passare allo stesso o ad altro corso di laurea possono trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore nei termini stabiliti annualmente e pubblicati nella Guida dello studente – Manifesto degli Studi e nei Regolamenti delle relative strutture didattiche di ateneo.
2. Lo studente fuori corso che sceglie di trasferirsi ad altro Ateneo ma allo stesso corso di laurea dovrà produrre, oltre alla domanda di cui al comma 1 anche idonea motivazione della propria scelta.
3. Lo studente che presenta la domanda di cui al comma 1 è tenuto al pagamento della tassa di trasferimento nell'importo stabilito annualmente e pubblicato nella Guida dello studente - Manifesto degli Studi. Lo studente che presenta l'istanza di trasferimento dopo il termine di chiusura delle iscrizioni sarà tenuto al pagamento dei contributi universitari secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi.
4. Lo studente che si trasferisce è comunque tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.
5. Il Rettore può accordare il trasferimento richiesto oltre i termini stabiliti solo quando il ritardo sia giustificato da gravi e documentati motivi.
6. Il foglio di congedo, contenente la copia della carriera universitaria dello studente, è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

Art. 9. - Passaggio ad altro corso di studio dell'Università di Camerino

1. Lo studente può passare ad un altro corso di studio dell'Università di Camerino, presentando domanda al Magnifico Rettore nel periodo stabilito annualmente dall'Ateneo per i corsi a libero accesso, oppure nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato, salvo superamento - per quest'ultima tipologia - della prova di ammissione.
2. Lo studente che passa ad altro corso dell'Ateneo è tenuto (contestualmente) al versamento della prima rata di contributi universitari ed a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.
3. Il responsabile della Struttura didattica è delegato dal Rettore ad accordare il passaggio richiesto oltre i termini stabiliti solo quando il ritardo sia giustificato da gravi e documentati motivi.
4. La struttura didattica, ove non sia prevista una specifica prova di accesso, può richiedere allo studente in passaggio una verifica della preparazione individuale. Nel caso di Corso di Laurea Magistrale, lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti per l'accesso.
5. La struttura didattica competente provvederà al riconoscimento dei CFU eventualmente acquisiti e alla valutazione dell'anno di ammissione al corso di studio.



Art. 10. - Trasferimento da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, la documentazione relativa al trasferimento dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata nella Guida dello studente - Manifesto degli studi e nei Regolamenti delle relative strutture didattiche di ateneo.
2. La struttura didattica interessata si pronuncia sulla prosecuzione degli studi in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento Didattico del Corso di studio, provvedendo al riconoscimento dei CFU eventualmente acquisiti e alla valutazione dell'anno di ammissione al corso di studio.
3. La struttura didattica competente, ove non sia prevista una specifica prova di accesso, può richiedere allo studente in passaggio al I anno una verifica della preparazione individuale.
4. Nel caso di Corso di Laurea Magistrale, lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti per l'accesso.
5. L'ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti a quello in vigore è regolata dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Regolamento Didattico d'Ateneo e dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Art. 11. - Progressione nella Carriera dello Studente

1. Lo studente deve iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione sino al conseguimento del titolo.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene con il pagamento on line della prima rata di contributi universitari mediante le modalità on line previste dall'Ateneo. che include la relativa domanda. Le relative informazioni sono trasmesse e registrate solo su supporto informatico.
3. L'introduzione di vincoli per l'iscrizione all'anno successivo può aver luogo solo per motivi didattici.
4. Sono iscritti nella posizione di:
 - a. "Studente con obbligo formativo" gli studenti che non assolvono ad un eventuale obbligo formativo aggiuntivo attribuito loro per il primo anno di corso, entro il termine stabilito dai singoli regolamenti dei Corsi di studio;
 - b. "Studente fuori corso" gli studenti che risultano iscritti da un numero di anni superiore o intermedio alla durata prevista dal loro piano di studi;
 - c. "Studente ripetente" coloro i quali, nel caso di Corsi di studio con attività formative a frequenza obbligatoria, non abbiano ottenuto tutte le attestazioni di frequenza previste o non abbiano acquisito i CFU necessari per il passaggio all'anno accademico successivo;
 - d. "Studente fuori corso di anno intermedio" gli studenti che non rispettano i criteri per il passaggio ad anni successivi indicati dal regolamento del corso di studio.



5. In tutte le altre ipotesi gli studenti sono iscritti “in corso” agli anni successivi.

Art. 12 - Studenti in debito dei soli CFU relativi all’esame finale

1. Gli studenti in debito dei soli CFU relativi alla prova finale alla data del 15 aprile, possono iscriversi all’anno accademico successivo pagando un contributo onnicomprensivo fisso stabilito annualmente dall’Ateneo e pubblicizzato nel Manifesto degli studi, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo; sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi di mora ove applicabili.
2. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione che alla data del 15 aprile sono in debito della sola prova finale, possono iscriversi per l’anno accademico successivo al 1° anno fuori corso pagando un contributo onnicomprensivo fisso stabilito annualmente dall’Ateneo e pubblicizzato nel Manifesto degli studi, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo; sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi di mora ove applicabili (D.R. del 16/05/2018, prot. n. 7948).
3. È possibile usufruire del beneficio di cui ai commi 1 e 2 per un solo anno e pertanto, qualora lo studente non consegua il titolo nell’anno accademico di iscrizione con parziale esonero, sarà tenuto per ogni ulteriore anno di iscrizione alla corresponsione dell’intero contributo onnicomprensivo annuale.

Art. 13. - Accertamento della frequenza

1. Nei corsi di studio che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza, i docenti sono tenuti, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare per iscritto agli uffici competenti i nominativi degli studenti ai quali è riconosciuta l’attestazione della frequenza.

Titolo III - Tasse e Contributi universitari

Art. 14. - Contributi universitari

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il sistema complessivo delle contribuzioni studentesche (importi, scadenze e modalità di pagamento) per l’iscrizione ai diversi corsi di studio. Tale determinazione tiene conto, nel rispetto delle normative vigenti, della situazione economica familiare dei singoli studenti e del merito e viene pubblicata nella Guida dello studente - Manifesto degli studi.
Il Consiglio di Amministrazione, nella determinazione delle contribuzioni studentesche, tiene conto, nel rispetto delle normative vigenti, anche di eventuali situazioni contingenti e di eventi a carattere eccezionale ed imprevedibile.
2. Lo studente proveniente da altre Università versa i contributi previsti dall’Università di Camerino, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell’Università di provenienza, relativi all’anno accademico in corso.



3. Nel caso di passaggio da uno ad altro corso di studio dell'Università di Camerino, i contributi già versati sono comunque convalidati e lo studente è tenuto a corrispondere solo eventuali conguagli.
4. Per il deposito di atti amministrativi e per i versamenti effettuati dopo la scadenza - qualora debitamente autorizzati - sono previsti pagamenti di contributi di mora.
5. Lo studente non in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica (iscrizioni, esami, ecc.) e non può trasferirsi ad altra sede.
6. I contributi universitari benché annuali sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.
7. Fatti salvi i casi previsti dalle normative vigenti, lo studente non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse e contributi universitari versati per l'iscrizione decorso il termine perentorio di 8 giorni dall'avvenuto pagamento.
8. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale di laurea, qualora non sia in regola con il versamento di tasse e contributi dovuti

Art. 15. - Modalità di rimborso dei contributi universitari

1. Nel caso si debba procedere al rimborso dei contributi universitari, questo sarà effettuato con accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente o su carta prepagata UniCam Enjoy sottoscrivibile presso UBI Banca dagli studenti iscritti ad UniCam o con riscossione diretta. Ai fini dell'accredito sul conto corrente, gli studenti sono tenuti ad indicare nella propria area riservata di ESSE3, le coordinate bancarie (codice IBAN) e a tenerle costantemente aggiornate.
2. L'Università non è in alcun modo responsabile per il mancato rimborso qualora lo stesso sia dipeso da una erronea indicazione, nella propria area riservata, dei dati necessari per il rimborso.

Art. 16. - Rilascio certificazioni

1. Ai sensi della normativa vigente, dal 01/01/2012 le certificazioni rilasciate dall'Ateneo relative a stati, fatti e qualità personali sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Quindi nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
2. Le certificazioni rilasciate dall'Ateneo e le relative istanze presentate per ottenerle, debbono essere corredate ciascuna da una marca da bollo dell'importo secondo la normativa vigente². Le certificazioni richieste all'Ateneo, ai fini dell'utilizzo per l'estero, vengono rilasciate solamente in bollo.



3. Solo nei casi espressamente previsti dall'allegato "B" del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni, è possibile presentare la richiesta di certificazione e ottenere il relativo documento, entrambi in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo. È obbligo per lo studente, al momento della presentazione della richiesta per il rilascio di certificazione in carta semplice, indicare con precisione l'uso cui il certificato è destinato o la relativa norma che ne prevede l'esenzione. Tutte le autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 sono esenti dall'applicazione della marca da bollo. Qualora la certificazione consti di più fogli, occorrerà applicare una marca da bollo ogni quattro facciate. Ugualmente è necessaria l'applicazione della marca da bollo per il rilascio di copie di documenti conformi all'originale e per le relative istanze. La marca da bollo non potrà riportare una data successiva a quella dell'emissione del certificato.

Art. 17. - Interruzioni di carriera

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici² qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, la tassa di ricognizione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata nella Guida dello Studente - Manifesto degli Studi.
2. Nel periodo di interruzione degli studi e fino al termine della sessione straordinaria dell'anno accademico concernente la ricongiunzione, gli studenti non possono, tuttavia, compiere alcun atto di carriera relativo al corso di studio interrotto.
3. Gli anni di interruzione della carriera sono, in ogni caso, computati ai fini del calcolo della decadenza e dei contributi universitari.

Art. 18. - Decadenza della carriera dello studente

1. Lo studente iscritto a qualsiasi corso di studio, qualora non sostenga esami, anche con esito negativo, per otto anni accademici consecutivi dall'anno successivo al superamento dell'ultimo esame o all'ultima iscrizione in corso, decade dallo status di studente. Tale termine è prorogato di ulteriori quattro anni se lo studente dimostra di aver svolto un'attività lavorativa per almeno sette mesi nell'anno precedente il momento della decadenza.
2. La norma di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui lo studente iscritto abbia conseguito tutti i crediti richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale o, se iscritto ad un corso di laurea ante riforma, abbia sostenuto tutti gli esami di profitto previsti dal proprio percorso formativo e debba sostenere solo l'esame finale di laurea. Parimenti non si applica nel caso in cui lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di Laurea o di Laurea Magistrale. Lo studente decaduto non potrà chiedere la restituzione dei contributi versati, né dovrà regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse.

² Art. 9 comma 5 d.lgs 29/03/2012 n. 68: Le università esonerano totalmente dai contributi universitari gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università



3. Lo studente decaduto ove previsto dalla struttura didattica di Ateneo, qualora intenda riprendere il suo percorso formativo in uno dei corsi attivati dall'Ateneo nell'anno di riferimento, è tenuto a versare - oltre ai contributi ordinari - un importo relativo alla reviviscenza della carriera, nella misura prevista annualmente dalla Guida dello Studente – Manifesto degli Studi. La Struttura didattica competente valuta, su istanza dello studente, se riconoscere gli esami superati o i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l'anno di ammissione al corso di studio.

Art. 19. - Studenti lavoratori e studenti part-time

1. Hanno diritto ad un parziale esonero tutti gli studenti che, presentando la relativa domanda entro il termine prefissato, dimostrino di avere svolto nell'anno solare di riferimento attività di lavoro autonomo o dipendente e di essere in possesso dei requisiti fissati dall'Ateneo e pubblicati di anno in anno nella Guida dello Studente - Manifesto degli Studi.
2. Per lo studente a tempo parziale di cui al Titolo II, art. 3 del presente regolamento, la condizione di "fuori corso" viene determinata in base ai CFU/anno che lo studente si è impegnato ad acquisire (e non agli anni). Per eventuali compatibilità con esoneri e rimborsi si rimanda alla Guida dello Studente – Manifesto degli Studi.

Art. 20. - Rinuncia agli studi

1. È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando all'ufficio competente della segreteria studenti un'apposita dichiarazione scritta.
2. Lo studente che rinuncia non è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse ma non può richiedere la restituzione di somme versate a titolo di iscrizione.
3. Ove previsto, lo studente che ha rinunciato agli studi, qualora intenda iscriversi nuovamente, è tenuto ad immatricolarsi "ex novo" ad uno dei corsi attivati nell'anno accademico di riferimento.
4. Ove previsto la Struttura didattica competente valuta, su istanza dello studente, se riconoscere i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l'anno di ammissione al corso di studio. In tal caso lo studente è tenuto a pagare un contributo di ricognizione della carriera, nella misura determinata annualmente nella Guida dello Studente – Manifesto degli Studi.
5. L'iscrizione dello studente rinunciatario non potrà perfezionarsi per più di due volte per lo stesso corso di laurea.

Art. 21 - Sospensione della carriera universitaria

1. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea degli studi per i seguenti motivi:
 - a) iscrizione ad una Scuola di Specializzazione;
 - b) iscrizione ad un Dottorato di Ricerca;



- c) iscrizione a corsi di studio presso Università straniere;
 - d) iscrizione ad una Accademia Militare;
 - e) iscrizione ad un corso di studio presso Istituti di formazione militare o in Atenei con essi convenzionati;
 - f) iscrizione ad un master universitario di primo o di secondo livello;
 - g) iscrizione al T.F.A.
2. Previa presentazione da parte dello studente della relativa istanza in bollo e della riconsegna del libretto universitario, valutata la regolarità della sua posizione amministrativa, verrà concessa la sospensione della carriera universitaria.
 3. Per tutto il periodo di sospensione della carriera universitaria allo studente non verrà richiesta alcuna iscrizione, né sarà tenuto al versamento di tasse e contributi universitari. Qualora sia stata effettuata l'iscrizione all'anno accademico per il quale è stata chiesta la sospensione lo studente non avrà diritto al rimborso dei contributi versati.
 4. Durante il periodo di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera universitaria.
 5. Al cessare della causa che ha prodotto la sospensione lo studente potrà, presentando la relativa istanza, riattivare l'iscrizione presso l'Università di Camerino.
La competente struttura didattica provvederà alla eventuale valutazione delle attività didattiche conseguite durante il periodo di sospensione al fine di un eventuale riconoscimento di CFU da far valere per il corso di laurea precedentemente sospeso.

Art. 22 - Linee guida per l'assegnazione della **Carriera Alias**

1. Sulla base del principio di autodeterminazione di genere, l'Università raccoglie la volontà di tutti coloro che, a tutela del benessere psicofisico della persona che ne fa richiesta, desiderino utilizzare un nome diverso da quello anagrafico, nelle sole interazioni con l'Ateneo.
2. UniCam si impegna pertanto in tali casi ad attivare una carriera alias, mediante duplicazione della carriera reale e conseguente creazione di un profilo burocratico alternativo che può rappresentare in taluni casi un'anticipazione temporanea dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere e a seguito della sentenza del Tribunale che ne rettificherà l'attribuzione di sesso e il nome anagrafico attribuito alla nascita.
3. La carriera alias, che sarà inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale, resterà attiva fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di interruzione previste dalla normativa vigente.
4. Lo studente che intenda ottenere l'assegnazione di una identità provvisoria, transitoria e non consolidabile ai fini della carriera universitaria, deve presentare apposita domanda al Magnifico



Rettore, o suo delegato, il quale, verificata la documentazione prodotta dall'interessato, provvede alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

5. A seguito della sottoscrizione dell'accordo di riservatezza, il Rettore, o un suo delegato, trasmette la documentazione alla persona della Segreteria Studenti individuata come figura di riferimento (referente) per la gestione amministrativa del procedimento, che a sua volta provvederà a rilasciare al richiedente:
 - un nuovo libretto / tessera personale di riconoscimento (in caso di studente già immatricolato), indicante il cognome e il nome scelto dallo stesso e la matricola universitaria e corredato da fotografia formato tessera;
 - una doppia tessera personale di riconoscimento (in caso di nuova immatricolazione) indicante il cognome e il nome scelto dallo stesso e la matricola universitaria e corredato di fotografia formato tessera;
 allo studente verrà inoltre assegnato un nuovo account "alias" che potrà utilizzare per le comunicazioni con i docenti e gli uffici amministrativi e per l'iscrizione on line agli esami.
6. Al momento dell'iscrizione ad un esame, solo e soltanto attraverso la carriera alias, lo studente avrà cura di avvisare il proprio referente della Segreteria Studenti in merito all'esame che desidera sostenere ed alla data dell'appello previsto. Il referente della Segreteria, una volta verificata l'avvenuta verbalizzazione on line dell'esame nella carriera alias, provvederà a registrare nella carriera legale l'esito dell'esame sostenuto con la carriera alias.
7. Resta fermo l'obbligo alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili del/la richiedente per tutti coloro che interverranno nel procedimento e per coloro a cui verrà comunicata l'identità alias del richiedente
8. L'identità alias viene temporaneamente riconosciuta anche su richiesta della persona transgender che, ospite dell'Ateneo per attività di studio, seminariali, convegni, cicli di lezioni o altre iniziative, intendesse utilizzare su locandine, badge, ecc. il nome alias scelto in sostituzione dell'identità anagrafica ufficiale.
9. UniCam fornirà alla persona richiedente, qualora necessario e nel rispetto della normativa di riferimento, idonea certificazione per uso esterno relativa alla carriera universitaria riferita all'identità legalmente riconosciuta. L'Ateneo non produrrà alcuna attestazione e/o certificazione concernente la carriera alias.
10. La persona richiedente potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio relativamente a stati e qualità personali concernenti la carriera universitaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzarsi all'esterno dell'Ateneo esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.
11. La persona richiedente è tenuta ad informare il/la proprio/a referente della carriera alias di qualsiasi situazione possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo di riservatezza.
12. Qualora la persona richiedente abbia deciso di avviare un percorso di transizione di genere richiedendo all'autorità giudiziaria la modifica dei propri dati anagrafici, l'efficacia dell'accordo di



riservatezza cesserà al momento della comunicazione, da parte della stessa, della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione del sesso.

Art. 23. - Informazione

1. Lo studente è tenuto a conoscere oltre al presente Regolamento, anche la Guida dello studente - Manifesto degli studi, il "Regolamento della contribuzione studentesca" e le Guide ed i regolamenti didattici dei Corsi di studio, che vengono pubblicati annualmente e sono consultabili nel sito dell'Università di Camerino, all'indirizzo: www.UniCam.it.
Lo stesso sito Internet dell'Ateneo e le bacheche ufficiali delle segreterie studenti e delle Scuole di Ateneo costituiscono strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi che devono essere emanati in corso d'anno: lo studente è tenuto a consultare periodicamente tali strumenti informativi.

Titolo IV - Titoli accademici e certificazioni

Art. 24. - Modalità e procedure

1. L'Università rilascia, inoltre, tutti i titoli accademici dei rispettivi corsi attivati, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2. Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma l'interessato, previo pagamento del relativo contributo, presenta al Rettore una domanda in bollo per richiedere il rilascio del duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del documento o la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa allo smarrimento o alla distruzione.
3. Al duplicato rilasciato dall'Università, riprodotto esattamente il diploma, viene aggiunta una dichiarazione a firma del Direttore Generale dell'Ateneo e del Rettore attestante che il titolo è il duplicato del diploma smarrito o distrutto.
4. Coloro i quali hanno conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati con legge, possono ottenere dall'Università di Camerino il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.
5. Analogamente avviene nel caso siano stipulati accordi diretti tra l'Università di Camerino e Università estere, nei quali sia esplicitamente previsto il rilascio del doppio titolo di studio.
6. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani è attribuita all'Università, che la esercita nell'ambito della sua autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.
7. Lo studente ha diritto ad ottenere, con le modalità predefinite dall'Ateneo e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione dovrà riportare le attività formative e la relativa votazione,



il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto.

8. Lo studente ha diritto di ottenere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il diploma supplement che può essere rilasciato anche in più copie nello spirito di agevolare la mobilità e occupabilità dello studente.
9. L'Università di Camerino provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25. - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della vigente normativa l'Università di Camerino tratta i dati personali solo per fini istituzionali e, nel trattamento degli stessi, osserva i presupposti e i limiti stabiliti dalle stesse leggi e regolamenti.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti (e-mail: rpd@UniCam.it pec: rpd@pec.UniCam.it).
2. I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti all'Università sono raccolti e trattati in forma cartacea o elettronica presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
3. I dati personali potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività formative e delle attività istituzionali dell'Ateneo, ad altri soggetti pubblici (ad esempio al MIUR, all'Ente Regionale per Diritto allo studio Universitario) che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o borse studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio.
4. I dati personali vengono inoltre comunicati dall'Università, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.
5. I dati - resi anonimi - vengono utilizzati, in forma aggregata, al fine dell'elaborazione di rapporti ed analisi statistiche.
6. Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, è tenuto a darne comunicazione all'Università di Camerino utilizzando i contatti indicati al primo comma.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'informativa studenti pubblicata sul sito UniCam- sezione Privacy.

Art. 26. - Norme finali

1. Il presente documento entra in vigore a partire dalla data di emissione da parte dell'Ateneo ed ha valore per tutti gli studenti iscritti all'Università di Camerino.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

2. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente documento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
3. Il presente Regolamento recepirà automaticamente le eventuali innovazioni legislative che andranno a modificare le presenti previsioni.